



Comune di Sondrio

Regolamento di Polizia Urbana

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 118 del 22.12.2006.

Modificato con deliberazioni di Consiglio comunale:

n. 74 del 31.10.2008, entrata in vigore il 17.12.2008:

n. 35 del 28.06.2013, entrata in vigore il 02.08.2013;

n. 28 del 29.04.2016, entrata in vigore il 09.06.2016;

n. 29 del 29.04.2016, entrata in vigore il 09.06.2016.

n. 56 del 29.09.2023, entrata in vigore il 06.11.2023.

INDICE GENERALE

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1** FINALITÀ
- Art. 2** OGGETTO E APPLICAZIONE
- Art. 3** DEFINIZIONI
- Art. 4** VIGILANZA
- Art. 5** SANZIONI
- Art. 6** OTTEMPERANZA

TITOLO II **SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO**

- Art. 7** COMPORTAMENTI VIETATI
- Art. 7/bis** ATTI CONTRARI ALLA SICUREZZA URBANA
- Art. 8** ALTRE ATTIVITÀ VIETATE
- Art. 9** NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
- Art. 10** RIFIUTI
- Art. 11** SGOMBERO NEVE

TITOLO III **OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI**

- Art. 12** DIVIETI
- Art. 13** DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO

TITOLO IV **OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI**

- Art. 14** OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- Art. 15** DISPOSIZIONI GENERALI SULLE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO
- Art. 16** OCCUPAZIONE BREVE DI SUOLO PUBBLICO
- Art. 17** OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'ATTO

- Art. 18** REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI
- Art. 19** INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI ED EDICOLE
- Art. 20** MODALITÀ PER IL CARICO E LO SCARICO DELLE MERCI
- Art. 21** COLLOCAMENTO DEI TAVOLI, SEDIE, PIANTE ORNAMENTALI E OGGETTI SULL'AREA PUBBLICA
- Art. 21/bis** OCCUPAZIONE DI MARCIAPIEDI E AREE PUBBLICHE CON PEDANE E STRUTTURE MOBILI DESTINATE AD AGEVOLARE L'ACCESSO DELLE PERSONE CON DIFFICOLTÀ DA DEAMBULAZIONE A ESERCIZI COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI.
- Art. 22** ESPOSIZIONE DI MERCI E DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI
- Art. 23** OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI
- Art. 24** OCCUPAZIONI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
- Art. 25** OCCUPAZIONE CON TENDE, ROULOTTE O QUALSIASI STRUTTURA FISSA O MOBILE

TITOLO V TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art. 26** DISPOSIZIONI GENERALI
- Art. 27** LAVORO NOTTURNO
- Art. 28** SPETTACOLI E TRATTENIMENTI
- Art. 29** CIRCOLI PRIVATI
- Art. 30** SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE
- Art. 31** VENDITA PRODOTTI ARTIGIANALI
- Art. 32** ESERCIZIO DI MESTIERI ARTIGIANI, EDILI ED INDUSTRIALI
- Art. 33** ABITAZIONI PRIVATE
- Art. 34** STRUMENTI MUSICALI
- Art. 35** DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

TITOLO VI: MANTENIMENTO, PROTEZIONE, BENESSERE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Art. 36** TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI
- Art. 37** DIRITTI DEGLI ANIMALI
- Art. 38** DETENZIONE DEGLI ANIMALI
- Art. 39** DIVIETI GENERALI
- Art. 40** ABBANDONO DI ANIMALI

- Art. 41** DETENZIONE DI CANI O ALTRI ANIMALI CONFINANTI CON LA PUBBLICA VIA O CON ALTRA PROPRIETÀ PRIVATA
- Art. 42** TRASPORTO DI CANI O ALTRI ANIMALI DI AFFEZIONE SU AUTOVEICOLI
- Art. 43** AVVELENAMENTO DI ANIMALI
- Art. 44** RICONOSCIMENTO AL CANE
- Art. 45** DIVIETO DI DETENZIONE A CATENE DEL CANE
- Art. 46** ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE DEL CANE
- Art. 47** ACCESSO NEGLI ESERCIZI, UFFICI E MEZZI PUBBLICI DEL CANE
- Art. 48** OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI SOLIDE
- Art. 49** RITROVAMENTO E GESTIONE DI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE
- Art. 50** DETENZIONE DEI CANI DA GUARDIA
- Art. 51** ANIMALI DELLA POPOLAZIONE DI "COLOMBA LIVIA" VARIETÀ DOMESTICA

TITOLI VII: NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

- Art. 52** ESPOSIZIONE DEI PREZZI
- Art. 53** SERVIZI IGIENICI
- Art. 54** AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

TITOLO VIII: NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 55** ABROGAZIONI
- Art. 56** ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I DISPOSIZIONI

GENERALI

Art. 1

Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2

Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) quiete pubblica e privata;
 - c) mantenimento, protezione e tutela degli animali;
 - d) esercizi pubblici.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Locale.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato **bene comune** in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) i monumenti e le fontane monumentali;
 - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4

Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Azienda Sanitaria Locale, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale.

2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni

del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

Art. 5

Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con una somma compresa tra **un minimo di € 25,00** (venticinque/00) e un **massimo di € 500,00** (cinquecento/00), ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
2. Ogni titolo o articolo riporta la somma dovuta per il pagamento.
3. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.
4. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazioni o la mancanza delle stesse, comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva ed il ripristino dello stato dei luoghi immediato.
5. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni pubblici, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi e in caso di inottemperanza al rimborso di tutte le spese occorrenti sostenute dal comune o da altro ente per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

Art. 6

Ottemperanza

1. Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti municipali della Città devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.

TITOLO II

SICUREZZA, QUALITA' E FRUIBILITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 7

Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
 - g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con ordinanza del Sindaco;
 - h) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
 - i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
 - j) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
 - k) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - l) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - m) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi; fatto salvo che il fatto non costituisca reato;

- n) impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - o) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - p) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
2. Chiunque viola le disposizioni di cui ai punti f) g) h) j) k) è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 50,00 (cinquanta/00)**.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui ai punti d) i) l) n) o) p) è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 100,00 (cento/00)**.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui ai punti a) b) c) e) m) è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 150,00 (centocinquanta/00)**.

Art. 7/bis

Atti contrari alla sicurezza urbana

1. Salvo quanto previsto dalle leggi e dal vigente Codice della Strada, è vietato assumere qualsiasi comportamento che costituisca pericolo per la propria ed altrui incolumità. In particolare è vietato assumere comportamenti che risultino contrari alla pubblica decenza e/o che rechino molestia alla cittadinanza, anche ponendo in essere condotte che impediscano la libera, corretta ed indiscriminata fruizione e accessibilità degli spazi pubblici o aperti al pubblico, nonché dei manufatti e strutture a servizio degli stessi.
2. Le condotte che integrano le previsioni di cui al comma 1, oltre alle violazioni di cui agli artt. 688 e 726 del Codice Penale, dell'art. 29 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e dell'art. 7 comma 15/bis del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, sono costituite dai seguenti comportamenti:
- a) impedire, ostacolare o rendere difficoltosa la libera fruizione dei servizi e delle attività resi da organismi pubblici o privati con sede presso le aree in argomento, mediante condotte di stazionamento prolungato ed occupazione degli spazi pubblici con modalità suscettibili di esercitare un oggettivo pregiudizio e condizionamento sul diritto di libera circolazione e mobilità degli utenti;

- b) utilizzare le aree pubbliche per pernottare, sia utilizzando il suolo pubblico sia mediante utilizzo delle panchine e degli arredi urbani ivi collocati;
 - c) sedersi o sdraiarsi a terra e sdraiarsi sulle panchine con modalità stanziali, sottraendo l'utilizzo del suolo e degli arredi urbani alla fruizione della generalità indifferenziata dell'utenza;
 - d) pregiudicare il decoro ed i profili igienico-sanitari delle aree, mediante deposito e abbandono al suolo o sugli arredi urbani di qualsiasi tipologia di materiale o rifiuto, organico ed inorganico;
 - e) esercitare condotte tese a condizionare la libera circolazione e la fruizione degli spazi da parte delle persone, mediante esercizio di pressanti e reiterate richieste di denaro o di altre utilità non dovute;
3. Il divieto di cui al comma 1), in ossequio alle previsioni di cui all'art. 9 comma 3 del D.L. n. 14/2017, trova applicazione sulle seguenti aree e loro relative pertinenze: tutti i parchi e giardini pubblici e aree verdi cittadine, monumenti, chiese e cimiteri, androni, sottopassi e cavalcavia, palestre e campi destinati alla pratica dello sport, istituti di formazione scolastica di qualsiasi ordine e grado, centri commerciali, stazione ferroviaria e autostazione e sui relativi mezzi di trasporto, aree di sosta riservate allo stazionamento di veicoli a motore pubbliche o ad uso pubblico, ospedale e case di cura e degenza e su tutte le aree cittadine ricomprese nel seguente perimetro: IV Novembre, vicolo Orti, Quadrivio, Lavizzari, Angelo Custode, Longoni, P.zza Cavour, Romegiali, P.tta Carbonera, De Simoni, Delle Prese, Trento, Trieste, Fiume.
4. Le violazioni alle previsioni di cui ai commi 1), 2) e 3) sono punite con l'applicazione delle sanzioni amministrative e accessorie di cui agli artt. 9 e 10 del Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017, così come modificato dalla legge di conversione n. 48 del 18 aprile 2017.

Art. 8

Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;

- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento alla pubblica via.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone della Città il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui ai punti a) b) d) e) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 50,00 (cinquanta/00)**.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al punto c) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 150,00 (centocinquanta/00)**.

Art. 9

Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri dall'accesso principale.

3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
4. Gli esercizi di carattere industriale, commerciale ed artigianale ed i pubblici esercizi devono provvedere alla costante pulizia dello spazio pubblico circostante il proprio ingresso, sino ad una distanza non inferiore ai due metri, di tutti i rifiuti provenienti dall'attività dell'esercizio o abbandonati al suolo dai propri clienti, dai dipendenti e dai collaboratori, ivi compresi i rifiuti da prodotti del tabacco ed i rifiuti di piccole dimensioni.
5. I titolari e gestori dei pubblici esercizi hanno l'obbligo di collocare, nelle porzioni esterne ai locali ed in prossimità degli accessi, appositi raccoglitori per la raccolta dei rifiuti dei prodotti da tabacco e assimilati, provvedendo al loro costante e periodico svuotamento.
6. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
7. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
8. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili pubblici e privati, collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
9. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi purché non creino intralcio al pubblico passaggio.
10. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi e i cestelli di cui al comma 9, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico. Nei contenitori per la raccolta dei rifiuti non devono essere conferiti rifiuti ingombranti.

11. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
12. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
13. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
14. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 150,00 (centocinquanta/00)**.

Art. 10

Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e/o gestore del servizio.
2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti o nei luoghi a ciò destinati. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.
5. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
6. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1) e 2) è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 50,00 (cinquanta/00)**.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3) è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 100,00 (cento/00)**.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 4), 5) e 6) è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 250,00 (duecentocinquanta/00)**.

Art. 11

Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, i conduttori di esercizi pubblici, devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone, animali e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Locale.
4. I canali di gronda ed i pluviali delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
- 7 L'obbligo stabilito all'articolo 9, comma 5, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
9. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 100,00 (cento/00)**.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 12

Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione o comprometterne lo sviluppo;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - d) calpestare le aiuole;
 - e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 100,00 (cento/00)**.

Art. 13

Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale sia a causa di propri interventi che per eventi naturali.
- 4 Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 11, del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili e comunque in area abitata, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e di provvedere al periodico taglio dell'erba affinché sia assicurato l'igiene e il decoro. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
- 5 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 100,00 (cento/00)**.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PER OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 14

Occupazione di spazi e aree pubbliche

1. Salvo quanto disposto dal Regolamento e dalla tariffa sulla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, dal Regolamento Edilizio, e dalle norme che disciplinano la circolazione stradale, ogni occupazione di area pubblica viene autorizzata dall'Amministrazione Comunale ed è disciplinata dal presente Regolamento.
2. Per le violazioni al presente titolo si fa riferimento a quanto stabilito dal Codice della Strada vigente, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 17-20-22-23-24-25.

Art. 15

Disposizioni generali sulle occupazioni del suolo pubblico

1. Le occupazioni, sia di natura permanente che temporanee, con delimitazioni, cavalletti, ripari e in genere con mezzi intesi a limitare la circolazione stradale, sia essa veicolare che pedonale, vengono rilasciate dal Settore competente. Quelle invece con chioschi, manufatti e impianti che delimitano spazi confinati a scopo commerciale sono rilasciate sulla base di apposita deliberazione della Giunta Comunale.
2. Sulle aree private, assoggettate con atti convenzionali all'uso pubblico, le occupazioni temporanee a scopo commerciale di spazi confinati, sono autorizzate alle seguenti condizioni:
 - parere favorevole del privato proprietario dell'area;
 - deliberazione di individuazione dell'area da parte della Giunta Comunale;
 - ulteriori limitazioni potranno essere imposte in relazione alla particolare localizzazione e conformazione dell'area oggetto di occupazione.

3. È proibita qualunque alterazione o occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto, comprese insegne, tabelle e materiale pubblicitario in genere di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, senza titolo rilasciato dall'Autorità Comunale.
4. Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono disciplinate in conformità alle norme vigenti in materia.
5. La richiesta deve essere effettuata almeno 15 giorni prima dell'occupazione.

Art. 16

Occupazione breve di suolo pubblico

1. Per le occupazioni brevi di durata massima di dodici ore, l'interessato deve presentare all'ufficio competente comunicazione scritta con indicati la qualità dell'occupazione, il periodo e lo spazio relativo.
2. La ricevuta di tale comunicazione rilasciata al richiedente sostituisce l'atto di autorizzazione e può essere subordinata al pagamento della relativa tassa. In casi determinati potrà essere richiesto il versamento di un deposito cauzionale determinato dal tipo di occupazione.
3. Prima del pagamento della tassa e del versamento dell'eventuale deposito cauzionale, è vietato occupare il suolo pubblico.
4. Tale disposizione non si applica per le occupazioni a carattere commerciale.
5. La richiesta deve essere effettuata almeno sette giorni prima dell'occupazione, fatti salvi accadimenti contingibili e urgenti.

Art. 17

Obblighi del titolare dell'atto

1. Il titolare dell'atto, oltre alle prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo deve sottostare, a pena della decadenza, alle seguenti condizioni:
 - a) limitare l'occupazione alla superficie, alla durata e alle altre condizioni impostegli;
 - b) ripristinare la pavimentazione del suolo occupato al termine della concessione, con ripristino dell'eventuale segnaletica orizzontale e verticale e del verde pubblico;

- c) mantenere lo spazio circostante la concessione pulito da ogni rifiuto che il concessionario stesso o i suoi aventori abbiano sparso o abbandonato, anche in caso di permessi giornalieri per occupazione di spazio per carico o scarico o per lavorazione di merci, con l'obbligo di curare che resti libero il transito agli altri veicoli ed ai pedoni e l'accesso alle case private, negozi e edifici di qualsiasi genere;
 - d) provvedere durante l'esecuzione dei lavori o di depositi sul suolo pubblico allo sbarramento della zona interessata, collocando sufficienti segnalazioni a larghe strisce bianche e rosse sollevate dal suolo di almeno cm. 70 e non superiori a mt. 1.70 con la speciale osservanza, inoltre, delle norme del Codice della Strada.
2. Al calare del sole le segnalazioni di cui sopra devono essere illuminate con appositi sistemi di illuminazione a luce rossa che dovranno rimanere accesi fino all'alba.
 3. É fatto obbligo dell'illuminazione suddetta anche di giorno, in presenza di scarsa visibilità.
 4. La violazione del presente articolo comporta una sanzione pari a **€ 250,00 (duecentocinquanta/00)**.

Art. 18

Revoca delle autorizzazioni

1. In qualsiasi momento, l'Amministrazione Comunale può, per iscritto, sospendere o revocare l'autorizzazione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento, o delle condizioni contenute nell'atto di autorizzazione sia per ragioni di viabilità o per altri specifici motivi di interesse pubblico.
2. Nei casi urgenti ed indilazionabili i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere ordinati anche verbalmente dai funzionari, Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Locale con l'obbligo da parte loro di informare i competenti uffici dell'Amministrazione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti definitivi.
3. Nel caso di revoca, con esclusione dell'inosservanza delle disposizioni, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della autorizzazione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo che intercorre fra la revoca e la scadenza reale.

Art. 19

Installazione di chioschi ed edicole

1. La concessione di erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, cabine telefoniche, pensiline e simili, ovvero di installare postazioni fisse di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità nelle intersezioni stradali incroci e nelle curve.
2. Dovranno sempre essere acquisiti preventivamente in merito i pareri tecnici dei Settori Competenti e del Comando di Polizia Locale.

Art. 20

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Al di fuori dei casi previsti dal Codice della Strada, le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico e su spazi che non siano già a ciò destinati. In casi di necessità e ove queste operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico, occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare l'autorizzazione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.
2. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento al suolo pubblico.
3. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.
4. In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.
5. La violazione al presente articolo comporterà una sanzione pari a **€ 100,00 (cento/00)**.

Art. 21

Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali e oggetti sull'area pubblica

1. L'occupazione temporanea con tavoli, sedie, piante ornamentali, attrezzature commerciali o altro, è consentita previa autorizzazione, nelle aree antistanti o adiacenti ai locali di esercizio.
2. Potrà essere autorizzata l'occupazione con strutture realizzate in non immediata contiguità con i locali di esercizio, a condizione che vengano salvaguardate la sicurezza stradale, l'incolumità delle persone e i profili igienico sanitari di alimenti e bevande.
3. In ogni caso non potranno essere autorizzate occupazioni di porzioni di suolo pubblico antistanti ad esercizi commerciali di diversa titolarità, o che comunque arrechino qualsiasi forma di limitazione alle normali condizioni di esercizio delle attività commerciali.
4. Nei casi in cui le aree pubbliche limitrofe o adiacenti a quelle oggetto di concessione siano interessate da manifestazioni di pubblico rilievo di qualsiasi natura (mercati, spettacoli, ecc.) è fatta salva la facoltà del dirigente competente di limitare temporalmente o imporre prescrizioni alla concessione al fine di salvaguardare la sicurezza e l'incolumità delle persone ed i profili igienico-sanitari di alimenti e bevande.
5. Nell'autorizzazione sarà precisato il periodo e le modalità dell'occupazione medesima.
6. Qualora la posa di piante ornamentali o di oggetti di arredo venga riconosciuta come elementi di arredo urbano pubblico nel provvedimento di autorizzazione, l'occupazione sarà ritenuta come fosse attuata dal Comune.
7. I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino a un massimo di due terzi della loro larghezza, a condizione che venga riservata una zona di almeno 1,5 metri destinata al transito pedonale.
8. L'Amministrazione Comunale può negare l'autorizzazione, porre condizioni e/o limitazioni, anche quando l'anzidetta proporzione o dimensione venga rispettata, qualora ne derivassero conseguenze pregiudizievoli per il traffico, la viabilità o la sicurezza pubblica.

Art. 21/bis

Occupazione di marciapiedi e aree pubbliche con pedane e strutture mobili destinate ad agevolare l'accesso delle persone con difficoltà da deambulazione a esercizi commerciali e pubblici esercizi

1. Al fine di agevolare l'accesso delle persone con difficoltà da deambulazione agli esercizi commerciali ed ai pubblici esercizi, è data facoltà ai titolari ed ai gestori dei medesimi di collocare, in corrispondenza degli accessi agli esercizi qualora gli stessi non risultino complanari rispetto al livello del marciapiede o dello spazio pubblico antistante, delle pedane mobili con pendenza non superiore al 22% realizzate in alluminio o altro materiale che presentino le caratteristiche di stabilità ed antisdrucciolo previste dalla normativa vigente.
2. Nel caso in cui l'accesso alla sede degli esercizi commerciali risulti prospiciente ad aree pedonali, a giardini, ad aree verdi o a zone a traffico limitato prive di marciapiedi, è data facoltà di collocare le pedane in via continuativa in corrispondenza degli orari di apertura al pubblico delle attività. In tal caso le pedane dovranno essere opportunamente segnalate mediante bande laterali a strisce bianco/rosse, a 90° gradi e con caratteristiche rifrangenti. In alternativa, ai lati delle stesse e con finalità protettiva dovranno essere collocati elementi di arredo urbano, fioriere o piante ornamentali.
3. Negli altri casi, è data facoltà agli esercenti di collocare delle pedane mobili che agevolino l'accesso alle attività delle persone con difficoltà da deambulazione nelle singole fasi di entrata ed uscita delle stesse, nei soli casi in cui la larghezza complessiva del marciapiede sia tale da consentire lo spazio residuo di manovra delle sedie a ruote pari a cm. 90. I luoghi, sia nella fase di accesso che nella fase di uscita dall'esercizio, dovranno essere permanentemente presidiati dal titolare dell'esercizio o suo collaboratore, in modo che venga garantita la sicurezza della circolazione pedonale ed evitato ogni rischio di incidente. Nel periodo di permanenza della persona con difficoltà da deambulazione all'interno dell'esercizio la pedana dovrà essere rimossa a cura dell'esercente e depositata all'interno dei locali.

4. Le pedane di cui al comma 2 del presente articolo e relativo arredo urbano potranno essere collocate a seguito di rilascio di formale autorizzazione da parte del competente servizio urbanistico comunale. La collocazione è gratuita, fatte salve le spese di procedimento, e non si applica la relativa tassa di occupazione di suolo pubblico.
5. Il modello delle pedane da utilizzare dovrà essere conforme alle caratteristiche contenute nella relazione tecnica (Allegato B).

Art. 22

Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

1. Salvo quanto stabilito dal Regolamento di Igiene, le autorizzazioni di occupazione del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno di negozi, possono essere accordate purché non arrechino intralcio o danno alla circolazione pedonale e veicolare. Le dimensioni dell'occupazione saranno stabilite in relazione alle caratteristiche strutturali delle strade e del traffico che si svolge.
2. Per l'esposizione di frutta e verdura è fatto obbligo di un minimo di altezza di metri 0,70 dal suolo.
3. Non è ammessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti o che possano insudiciare i passanti e il suolo pubblico.
4. Eventuali ulteriori prescrizioni e modalità per l'esposizione delle merci in particolari zone della città potranno essere impartite con Delibera della Giunta Comunale.
5. La violazione del presente articolo comporta una sanzione pari a **€ 250,00 (duecentocinquanta/00)**.

Art. 23

Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare richiesta di autorizzazione, ai competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: area di occupazione, modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti.

2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno venti giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento; l'istanza e la documentazione allegata per le manifestazioni avente carattere politico/sindacale o istituzionale, devono essere presentate almeno due giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
- 6 L'autorizzazione per l'occupazione è comunque subordinata al pagamento della concessione e alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il ripristino e il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati. Qualora per eseguire lavori, per occupare suolo pubblico in occasione di manifestazioni o spettacoli o per altri validi motivi si renda necessaria la chiusura di una o più strade pubbliche la chiusura medesima dovrà essere richiesta contestualmente alla domanda di occupazione di suolo pubblico.
- 6 bis La norma di cui al comma precedente non si applica alle manifestazioni politiche e sindacali, che sono esentate sia dal pagamento della concessione sia dalla prestazione di garanzia.

- 7 Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 50,00 (cinquanta/00)**.

Art. 24

Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Locale nonché al competente ufficio tecnico comunale.
2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione dell'area/luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente e comunque con almeno sette giorni di anticipo, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
4. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dell'Autorità competente, le condutture ove ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici, nonché degli edifici privati, quando ricorrano giustificati motivi.

5. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, le coperture dei tetti e ciò tanto all'atto dell'impianto quanto successivamente.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario, sollevando il Comune stesso da spese e responsabilità.
7. La violazione al presente articolo comporterà una sanzione pari a **€ 150,00 (centocinquanta/00)**.

Art. 25

Occupazione con tende, roulotte o qualsiasi struttura fissa o mobile

1. Senza la preventiva autorizzazione, sul suolo pubblico è vietata qualsiasi occupazione, fissa o mobile, con tende, roulotte o qualsiasi struttura di qualsiasi materiale.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 100,00 (cento/00)**.

TITOLO V

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 26

Disposizioni generali

1. La Città di Sondrio riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età.
2. Nei cortili e comunque nelle aree scoperte delle abitazioni private, il regolamento di condominio può disporre limitazioni al diritto di cui sopra, all'interno della fascia oraria 22.00 - 08.00.
3. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
4. I Servizi Tecnici dell'ARPA, potranno esser attivati su reclamo o d'ufficio, per accertare la natura dei rumori e promuovere i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
5. Nei casi di incompatibilità delle attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici dell'ARPA, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
6. E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 100,00 (cento/00)**.

Art. 27

Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 06.00.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e della Azienda Sanitaria Locale o da altri enti competenti secondo le disposizioni di legge vigenti, è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o dalla Azienda Sanitaria locale, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 150,00 (centocinquanta/00)**.

Art. 28

Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 24.00 e le ore 08.00.
2. I titolari devono provvedere alla completa pulizia e igiene degli spazi esterni antistanti ed adiacenti agli esercizi, evitando esposizione o accumuli di rifiuti e mettendo a disposizione degli avventori idonei contenitori per i mozziconi di sigaretta, da svuotare costantemente.

3. La mescolata delle bevande sia all'interno dei locali, che negli spazi pertinenziali esterni, deve essere effettuata esclusivamente dal personale addetto, versando direttamente il liquido nel bicchiere del cliente, senza consegna della bottiglia, salvo che il titolare non organizzi un servizio di tempestiva e costante raccolta dei vuoti.
4. La disposizione di cui al comma precedente non si applica alla somministrazione di bevande effettuata nell'ambito della tradizionale attività di ristorazione, anche se su area pubblica.
5. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 150,00 (centocinquanta/00)**.

Art. 29

Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 28, commi 1 -2-3 -4 -5.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 150,00 (centocinquanta/00)**.

Art. 30

Servizi di pubblico interesse

1. Tutte le tipologie di attività che svolgono servizi pubblici, prive di specifica regolamentazione dell'orario di apertura e di chiusura al pubblico, possono operare, anche al fine di tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, nell'ambito degli orari determinati con provvedimento del Sindaco ai sensi dell'articolo 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Gli esercenti delle attività di cui al presente articolo sono tenuti ad osservare la giornata di chiusura settimanale stabilita con l'ordinanza di cui al comma 1 e a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante l'esposizione di idonei cartelli visibili dall'esterno.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 100,00 (cento/00)**.

Art. 31

Vendita prodotti artigianali

1. La vendita dei prodotti da parte delle imprese artigiane, nei locali di produzione propria, può essere effettuata esclusivamente dalle ore 8,00 alle ore 24,00, fatte salve deroghe, motivate con ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.Lvo18 agosto 2000, n. 267.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 150,00 (centocinquanta/00)**.

Art. 32

Esercizio di mestieri artigiani, edili ed industriali

1. Chi esercita un'arte, un lavoro edile, un lavoro industriale o artigianale, deve usare ogni cautela per evitare molestie, disturbi od incomodo agli abitanti vicini. Salva speciale autorizzazione del Sindaco, i lavori di cui al comma 1 sono vietati tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dal 1° ottobre al 30 aprile, e tra le ore 20.00 e le ore 07.30 dal 1° maggio al 30 settembre, salvo comprovate necessità o motivi di pubblico interesse. È altresì vietata per tutto il periodo dell'anno dalle ore 12,00 alle ore 15,00 qualsiasi attività che sia causa di rumore o disturbo. Fermo restando il rispetto del valore limite previsti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico è vietato il carico e scarico merci fonte di rumori molesti dalle 20,00 alle 7,00.

2. Le attività temporanee quali cantieri edili, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico etc., qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, devono essere autorizzate anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno di cui alla vigente normativa.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 100,00 (cento/00)**.

Art. 33

Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 07.00 e dopo le ore 22.00.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati dalle ore 20,00 alle ore 8,00 e tra le 12,00 e le 15,00 nei giorni feriali e dalle ore 20,00 alle ore 10,00 e tra le 12,00 e le 15,00 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma **pari a € 100,00 (cento/00)**.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 150,00 (centocinquanta/00)**.

Art. 34

Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 100,00 (cento/00)**.

Art. 35

Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 100,00 (cento/00)**.

TITOLO VI

MANTENIMENTO, PROTEZIONE, BENESSERE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 36

Tutela degli animali domestici

1. Il Comune di Sondrio individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
2. Il Comune di Sondrio, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.

Art. 37

Diritti degli animali

1. Il Comune di Sondrio si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.
2. Le modifiche e gli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 38

Detenzione di animali

1. Chi tiene un animale dovrà assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.
2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

Art. 39

Divieti generali

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
2. È vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
3. È vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di una adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. È vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o, fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali, in maniera difforme dalle singole esigenze di ogni specie; anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.
5. È vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. È vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. È vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.
6. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

7. È vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
8. È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
9. È vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.
10. È vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali, sempre che non siano contrassegni di riconoscimento; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.
11. È vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.
12. È vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.
13. È vietato catturare, uccidere, disturbare le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.
14. Sono vietati, su tutto il territorio del Comune di Sondrio, la vendita e l'uso dei collari elettrici.

15. È vietato, su tutto il territorio del Comune di Sondrio, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti.
16. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 150,00 (centocinquanta/00)**.

Art. 40

Abbandono di animali

1. È severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
3. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.
4. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 150,00 (centocinquanta/00)**.

Art. 41

Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 150,00 (centocinquanta/00)**.

Art. 42

Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a sé stesso.
2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.
3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:
 - a. areazione del veicolo;
 - b. in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.
4. Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
5. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 100,00 (cento/00)**.

Art. 43

Avvelenamento di animali

1. È severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di disinfestazione e derattizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo alle persone e ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.
2. I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare al Comune tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 100,00 (cento/00)**.

Art. 44

Prerogative del cane

1. Al cane, considerato fra gli animali il più sociale e mentalmente dotato e raffinato, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali: acqua, cibo, spazio ed altro) vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana.

Art. 45

Divieto di detenzione a catena del cane

1. È vietato detenere cani legati o a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivo comma 2.

2. Se indispensabile, l'uso della catena deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La lunghezza della catena non dovrà essere inferiore a cinque metri o maggiore in relazione allo spazio disponibile e tenuto conto del benessere dell'animale e della sicurezza in generale. È comunque vietato l'uso del collare a strozzo.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 100,00 (cento/00)**.

Art. 46

Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche del cane

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in tutte le strade pubbliche, tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia. In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a due metri, nonché anche muniti di apposita museruola per i cani di indole mordace. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.
2. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:
 - a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni;
 - b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge o lo custodiscono;
 - c) i cani addestrati per l'accompagnamento di persone non vedenti o ipovedenti;
 - d) i cani adibiti ai servizi di polizia e di pubblica utilità.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 100,00 (cento/00)**.

Art. 47

Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici del cane

1. Sui mezzi pubblici di trasporto i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.
2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso salvo diversa indicazione comunicata dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
3. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio od in borsa.
4. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 50,00 (cinquanta/00)**.

Art 48

Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani o appositi contenitori.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, ecc.) dell'intero territorio comunale.

3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, o di qualsiasi altro strumento per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 50,00 (cinquanta/00)**.

Art. 49

Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. I cani vaganti sono catturati a cura della competente Azienda sanitaria Locale.
2. Dopo essere stati condotti presso il Canile comprensoriale, sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.
3. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente il Canile o la Polizia Locale per il suo recupero.
4. I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengono riscattati dal proprietario entro i 15 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al 3° comma del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 25,00 (venticinque/00)**.

Art. 50

Detenzione dei cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.
2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.
3. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 50,00 (cinquanta/00)**.

Art. 51

Della popolazione di Colomba livia varietà domestica

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:
 - a. pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
 - b. interventi di tipo meccanico, strutturale o tutti quegli accorgimenti idonei a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.).
2. Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali.

3. È possibile l'alimentazione dei colombi, somministrando loro esclusivamente granaglie idonee al loro nutrimento, senza che ciò comprometta l'igiene del suolo pubblico e privato e ad una distanza non inferiore a 100 metri dai luoghi frequentati da soggetti particolarmente a rischio e precisamente: ospedali, altre strutture di ricovero e cure sanitarie (es. case di cura e di riposo, ambulatori medici), asili nido, scuole per l'infanzia e scuole elementari, aree giochi bimbi.

4. L'alimentazione è altresì vietata sui davanzali, balconi, portoni, cortili e giardini interni di immobili privati e pubblici.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 100,00 (cento/00)**.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 50,00 (cinquanta/00)**.

TITOLO VII

NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Art. 52

Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 150,00 (centocinquanta/00)**.

Art. 53

Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento locale d'igiene ed edilizio, da tenersi a disposizione dei consumatori ad uso completamente gratuito.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€100,00 (cento/00)**.

Art. 54

Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili dei condomini deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore o altro referente.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 50,00 (cinquanta/00)**.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 55

Abrogazioni


1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione nr. 88 del 15 novembre 1969 e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Art. 56


Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo Pretorio ai sensi dell'art. 14 comma 2 dello Statuto Comune di Sondrio.
2. I provvedimenti di cui all'art. 9 del presente regolamento, entrano in vigore **120 giorni** successivi a quello di intervenuta esecutività.


dettaglio rampa *tipo ba* 1 metro




Strisce bianco/rocce
catarifrangenti



Lamiera di alluminio
stampato antisdrucchiolo



vista 3D frontale



vista 3D laterale